CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1626
(*Urgenza*)

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(TOGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SEGNI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

E COL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO
(TAMBRONI)

Norme per la vigilanza sulle costruzioni edilizie

Seduta del 14 ottobre 1959

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La frequenza dei crolli di edifici verificatisi negli ultimi tempi ed in modo particolare la gravità veramente eccezionale del crollo avvenuto recentemente in Barletta, che ha causato rilevanti danni e numerose vittime e che non solo ha prodotto nell'intera Nazione un vasto e profondo cordoglio ma altresì ha commosso la pubblica opinione, la quale reclama provvidenze atte ad evitare il ripetersi di sì luttuosi eventi, non poteva non far sì che il Governo, la cui attenzione già erasi rivolta sull'argomento, riconsiderasse congruamente l'attuale disciplina giuridica delle costruzioni edilizie.

A tale riguardo si è rilevato che purtroppo il nostro ordinamento è privo di norme le quali consentano una congrua ed effettiva vigilanza sulla esecuzione di opere del genere da parte dei privati e che, di conseguenza, consentano alla pubblica Autorità di adottare opportuni provvedimenti atti ad evitare che un'attività costruttiva assolutamente libera e quindi anche deficiente o addirittura pericolosa arrechi danni non riparabili ai beni ed alla vita altrui.

Prescindendo dalle disposizioni della legge penale, che possono trovare applicazione solo quando l'evento luttuoso si è già verificato, la licenza di costruzione prevista dall'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ha infatti essenzialmente lo scopo di disciplinare l'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati nonché lo sviluppo urbanistico per assicurare il rinnovamento e l'ampliamento edilizio delle città in armonia con i caratteri tradizionali e con le norme dei regolamenti edilizi e di ornato.

Inoltre le attribuzioni dell'Autorità comunale nei riguardi della vigilanza sull'attività costruttiva, previste dall'articolo 32 della legge stessa, sono limitate esclusivamente all'accertamento della rispondenza delle costruzioni alle norme della legge urbanistica e dei regolamenti edilizi nonché alle pre-

scrizioni del piano regolatore ed alle modalità fissate nella licenza di costruzione.

La licenza di abitabilità, poi, prevista dall'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, ha, come è noto, finalità esclusivamente sanitarie.

Né alcun'altra disposizione che consenta poteri di vigilanza sull'attività costruttiva dei privati può desumersi dalle norme sui materiali da costruzione: solo per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio e per l'impiego delle strutture di cemento armato sono consentiti taluni accertamenti preventivi ed è prevista, ma come meramente discrezionale, una attività di vigilanza durante la esecuzione dei lavori (articolo 4 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229).

Un simile stato di cose non può certo essere tollerato, specialmente in considerazione del fatto che, a causa del progresso della tecnica, la mole delle costruzioni tende ad aumentare sempre più e sono frequentissimi ormai anche in Italia gli edifici che, insieme con la maggiore imponenza, presentano anche la possibilità di maggiori pericoli.

In conseguenza di ciò ed in relazione agli eventi luttuosi degli ultimi tempi nonché alla scarsa osservanza delle poche norme esistenti, il Ministero dei lavori pubblici ha ritenuto necessario procedere, senza indugio, ad una organica disciplina della attività costruttiva: al che si provvede con il presente disegno di legge.

Ciò premesso, il disegno di legge ora cennato consta di poche e chiare disposizioni, le quali toccano i punti e gli elementi fondamentali del processo costruttivo, vale a dire i materiali da impiegare nelle costruzioni, la fase della esecuzione dei lavori e, infine, quella della ultimazione dei medesimi.

Per quanto riguarda i materiali il disegno di legge si limita a conferire al Governo una delega a revisionare le norme già esistenti in proposito, trattandosi di norme con carattere esclusivamente tecnico (articolo 6).

Al fine di consentire adeguati controlli, con l'articolo 1 si pone l'obbligo per i comuni di comunicare immediatamente al Genio civile le licenze di costruzioni rilasciate per le costruzioni più importanti o più pericolose: ciò consente al Genio civile di poter svolgere i compiti ad esso affidati con le altre disposizioni della stessa legge.

L'articolo 2 si interessa poi della fase della esecuzione dei lavori e sotto un duplice profilo. Innanzi tutto si è data facoltà all'ingegnere capo del Genio civile di effettuare qualsiasi accertamento o indagine, anche mediante prelievo di materiali, al fine di assicurare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte e con l'osservanza di tutte le norme e prescrizioni relative: per non gravare eccessivamente gli uffici, si dà facoltà di affidare gli accertamenti ad ingegneri iscritti nell'Albo professionale. L'ingegnere capo, in caso di gravi infrazioni, può vietare l'inizio dei lavori o ordinare la sospensione.

Si è poi voluto consentire una qualche vigilanza sull'impresa che esegue i lavori, e per non incidere troppo profondamente sulla libertà di scelta dei privati, ci si è limitati a stabilire che il direttore dei lavori deve essere un ingegnere iscritto nell'Albo professionale e che l'ingegnere capo può ordinare la sospensione dei lavori in caso di infrazione (articolo 3). In questo quadro si inserisce anche l'articolo 4 che generalizza il sistema della tabella da tenere esposta all'esterno dei cantieri, prescrivendo le indicazioni che essa deve contenere.

L'importantissima fase del collaudo, infine, viene anche essa soggetta ad apposito controllo, che però deve essere effettuato, di regola, da ingegneri iscritti all'Albo professionale.

Altre disposizioni riguardano la facoltà del Ministero dei lavori pubblici di adottare norme tecniche tipo da introdurre nei regolamenti edilizi comunali (articolo 7), norme generali e transitorie (articoli 8 e 9) e, infine, la prescrizione (articolo 10) che le spese occorrenti per le indagini, i collaudi, ecc. sono a carico del costruttore.

Infine non potevansi non sanzionare penalmente i vari obblighi introdotti e perciò il provvedimento prevede varie sanzioni pecuniarie proporzionate all'entità delle infrazioni.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Le licenze di costruzione prevedute dall'articolo 31 della legge 18 agosto 1942, n. 1150, aventi ad oggetto edifici di almeno due piani, oltre il piano terra, ovvero stabilimenti industriali o locali destinati a pubblici spettacoli, sono comunicate, unitamente al progetto relativo, all'ufficio provinciale del Genio civile competente per territorio entro 24 ore dal rilascio.

ART. 2.

L'ingegnere capo del Genio civile ha il compito di vigilare sulle costruzioni edilizie con facoltà di richiedere agli interessati gli elementi e i documenti che ritenga necessari per l'espletamento dei suoi compiti, di eseguire ispezioni sopra luogo, prelievi di materiali ed ogni altra indagine necessaria per accertare che i lavori vengano eseguiti a regola d'arte e che vengano rispettate le norme di legge e di regolamento intese alla tutela dell'incolumità delle persone.

Le indagini indicate nel comma precedente possono dall'ingegnere capo essere affidate, oltre che ad ingegneri del Corpo del Genio civile, anche ad ingegneri iscritti nell'Albo professionale.

Per la esecuzione dei controlli di cui al presente articolo può essere chiesto l'ausilio della forza pubblica.

Nei cantieri, dal giorno dell'inizio fino a quello della ultimazione dei lavori, deve essere conservata ed esibita ad ogni richiesta dell'Autorità e di coloro che sono incaricati dei controlli di cui al presente articolo una copia del progetto e dei disegni, datata e firmata dal progettista, dal direttore dei lavori e dal costruttore.

In caso di accertate gravi manchevolezze del progetto che possano compromettere la esecuzione dell'opera a regola d'arte l'ingegnere capo del Genio civile può vietare l'inizio dei lavori e per manchevolezze riscontrate nella esecuzione degli stessi, può ordinare l'immediata sospensione.

Chiunque contravviene al divieto o all'ordine di sospensione indicati nel comma precedente è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.

L'ingegnere capo denuncia agli Uffici competenti le infrazioni riscontrate.

ART. 3.

L'ingegnere capo del Genio civile può, previa diffida, ordinare la sospensione dei lavori nel caso che alla loro direzione non sia preposta persona abilitata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. La sospensione dura fino al momento nel quale il direttore dei lavori sia sostituito da persona abilitata ai sensi di legge. Della sostituzione è data immediata comunicazione all'ingegnere capo.

Chiunque fa eseguire lavori indicati nell'articolo 1 senza che siano diretti da persona abilitata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è punito con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

ART. 4.

L'appaltatore dei lavori deve tenere esposta, all'esterno del cantiere, una tabella contenente l'indicazione del cognome e nome del committente, dell'appaltatore, del direttore dei lavori e dell'assistente.

In caso di lavori eseguiti in economia, l'obbligo stabilito dal primo comma fa carico al proprietario.

Chiunque omette di esporre la tabella indicata nel primo comma o la espone priva in tutto o in parte delle indicazioni prescritte è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 20.000.

ART. 5.

Le costruzioni prevedute dall'articolo 1 sono soggette a collaudo da eseguirsi dal Genio civile, entro 90 giorni, di norma a mezzo di ingegneri iscritti nell'Albo professionale.

Il comune non può rilasciare la licenza di abitabilità preveduta dall'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, se prima non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo.

Chiunque utilizza costruzioni non collaudate è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

ART. 6.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con gli altri Ministri interessati, sarà provveduto, entro un anno dalla data di entrata in vigore

della presente legge, alla revisione ed all'aggiornamento delle norme tecniche per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, semplice, armato o precompresso, per l'impiego dei leganti idraulici, delle pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico, delle calci, delle pietre naturali da costruzione, dei materiali laterizi, dei materiali per pavimentazione, dei mattoni e terre refrattarie, dei materiali ferrosi e del legno.

Le nuove norme dovranno tenere conto dei più recenti risultati della tecnica e dovranno essere informate al criterio di consentire l'impiego di materiali che assicurino la stabilità delle costruzioni.

ART. 7.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con gli altri Ministri interessati, saranno emanate, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme tecniche-tipo, che faranno parte integrante dei regolamenti edilizi comunali dalla data della loro entrata in vigore.

ART. 8.

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai lavori eseguiti dallo Stato o sottoposti a collaudo da parte degli organi tecnici statali né ai lavori eseguiti per conto della Gestione I. N. A.-Casa.

ART. 9.

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, e 5 della presente legge si applicano anche ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge stessa.

I controlli ed i collaudi effettuati a norma della presente legge non esonerano il progettista, il direttore dei lavori e il costruttore dalla loro responsabilità.

ART. 10.

È abrogato l'articolo 4 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, eccettuato il settimo comma.

Il settimo comma dell'articolo 4 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, si applica alle opere per le indagini da effettuare ai sensi dell'articolo 2, e per i collaudi preveduti dall'articolo 5.